

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO

PROVINCIA DI VITERBO



REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DEL VERDE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29/09/2004

TITOLO I	3
NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI, PERCORSI PEDONALI E SPAZI DI USO PUBBLICO IN GENERE	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 4.....	3
Art. 5.....	4
Art. 6.....	4
FRUIBILITA'	4
Art. 7.....	4
Art. 8.....	4
ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO. NORME	4
Art. 9.....	4
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI	5
Art. 10.....	5
Art. 11.....	5
Art. 12.....	5
Art. 13.....	5
NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI	5
Art. 14.....	5
Art. 15.....	6
Art. 16.....	6
Art. 17.....	6
ATTIVITA' PARTICOLARI	6
Art. 18.....	6
Art. 19.....	6
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI	6
Art. 20.....	7
Art. 21.....	7
TITOLO II°	7
NORME RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI	7
AMBITO DI APPLICAZIONE	7
Art. 22.....	7
Art. 23.....	7
CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI	7
DISPOSIZIONI GENERALI	8
• PER I PARCHI E I GIARDINI PUBBLICI.....	8
Art. 24.....	8
• PER LE AREE GIOCO-BIMBI.....	8
Art. 25.....	8
VIGILANZA E SANZIONI	8
Art. 26.....	8
Art. 27.....	8

TITOLO I

NORME RELATIVE ALLA FREQUENZA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI, PERCORSI PEDONALI E SPAZI DI USO PUBBLICO IN GENERE.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e assicurarne una adeguata fruizione.

Le norme del presente titolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico, ai percorsi pedonali, agli spazi di uso pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

- a) parchi comunali (esistenti, vedi allegato A, e quelli di futura formazione);
- b) parchi storici;
- c) campi gioco;
- d) alberate stradali;
- e) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.);
- f) aiuole di arredo urbano e piazze;

Art. 2

Sono considerati parchi e giardini storici, le aree verdi vincolati ai sensi della Legge n° 1089/1939 e T.U. n. 380 del 06/06/2001, che hanno assunto particolare significato culturale per il paese.

L'Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantirne la funzione culturale per tutti i cittadini.

Art. 3

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Regolamento di Polizia Urbana (vigente e/o di prossimo aggiornamento)
- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo e i manufatti su di essi esistenti.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

Art. 5

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate, o da animali, o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 6

L' Ufficio Tecnico comunale, Settore manutenzioni, coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il Responsabile è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 giorni; e/o in alternativa possono inoltrare le loro istanze presso il Comando di Polizia Municipale.

FRUIBILITA'

Art. 7

Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 8

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi recintate sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Il Responsabile del Servizio di manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle stesse per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree particolari della vegetazione e in quelle destinate all'insediamento o la nidificazione della fauna. In tale occasione apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura.

In caso di chiusura totale il Responsabile richiederà il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO. NORME

Art. 9

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

N.B. : L'Amministrazione Comunale tramite i propri organi di vigilanza, tramite la forza pubblica, può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI.

Art. 10

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. Dopo le ore 19,00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate da successivo art. 19.

Art. 11

E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 12

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

Art. 13

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. I proprietari dei cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali, come regolamentato dal successivo art. 23.

Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al *piede delle alberate stradali* o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI.

Art. 14

E' tassativamente vietato:

- A) Ostacolare lo svago e creare rischi intenzionalmente o sconsideratamente per la sicurezza e il benessere di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche con rumori molesti o lo scoppio di razzi, petardi e mortaretti.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C) Raccogliere e asportare fiori, frutti, radici, muschio e qualsiasi parte della vegetazione.
- D) E' vietata l'asportazione di terreno vegetale, nonché calpestare le aiuole.
- E) Abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché la rimozione di nidi.
- F) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone, secondo quanto meglio specificato ai successivi articoli.
- G) Provocare danni, anche con imbrattamenti a strutture e infrastrutture.
- H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.
- L) L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore.
- M) L'accesso negli orari di chiusura.

- N) Qualsiasi intervento che possa alterare, anche solo parzialmente, lo stato di fatto esistente e che non sia espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- O) L'utilizzo delle strutture adibite a giochi per bambini, da parte di minorenni di età superiore ad anni 12 nonché da parte di adulti in genere.
- P) E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.

Le violazioni dei disposti del presente articolo comportano le sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 27.

Art. 15

Nelle acque delle fontane pubbliche, sono vietati:

- A) L'ostruzione o la deviazione delle acque;
- B) L'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
- C) Effettuare operazioni di pulizia di veicoli.

Art. 16

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

Gli atti vandalici saranno perseguiti con la sanzione massima prevista dall'art. 27, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.

Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 18

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo.

Il permesso di utilizzo di tali aree viene rilasciato sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'uso e da apposite convenzioni approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 19

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale, previo parere conforme del Responsabile del Servizio, che valuti tecnicamente i costi e i benefici dell'operazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 20

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 1 del presente Regolamento. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di sorveglianza e di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Polizia Municipale;
 - di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 21

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione, per tricicli, carrozzine, passeggini, monopattino e veicoli giocattolo usati dai bambini di età inferiore ai sei anni.

TITOLO II°

NORME RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 22

Il presente titolo detta disposizioni in difesa degli animali e della sanità pubblica. Le disposizioni di cui al presente titolo si integrano con le norme vigenti in materia.

Art. 23

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Nelle aree verdi comunali, così come previsto dall'art. 19 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali, i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio, salvo che nelle aree appositamente predisposte perché gli animali possano circolare anche senza guinzaglio, sotto la sorveglianza e responsabilità del proprietario.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni animali nei parchi e giardini pubblici. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero sporcare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi sono accompagnati da cani guida.

Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi il limite di detta area.

Nei parchi non dotati di questi spazi, nei parchi e giardini storici, i cani e gli altri animali domestici possono circolare solo al guinzaglio.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque delle fontane pubbliche.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

E' vietato abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

E' vietato far transitare nel territorio comunale, greggi, cavalli, e gruppi di animali senza preventiva autorizzazione dell' Autorità Comunale.

E' vietato lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile senza preventiva autorizzazione della Autorizzazione Comunale.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi altra specie di animali.

E' vietato il transito, senza speciale permesso, di animali non domestici, nel territorio comunale.

Tali animali devono in ogni caso, essere bene assicurati e sorvegliati da uno o più conduttori.

DISPOSIZIONI GENERALI

- **PER I PARCHI E I GIARDINI PUBBLICI**

Art. 24

Manifestazioni, spettacoli, gare sportive sono tassativamente vietate. Per manifestazioni particolari l' Amministrazione Comunale si riserva di permetterne l'uso in base a quanto previsto dall'art. 19 ed in relazione alla specifica funzione del parco o del giardino pubblico.

- **PER LE AREE GIOCO-BIMBI**

Art. 25

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di cani e di animali domestici in genere.

Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nella apposita segnaletica.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 26

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale.

Art. 27

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze, applicando il seguente sistema sanzionatorio.

SISTEMA SANZIONATORIO					
		Sanzione Pecuniaria			
Articolo violato	Oggetto violazione	Da €.	A €.	Oblazione €.	Sanzioni Accessorie
10 – 11 - 12	<i>Norme di comportamento Per tutela dei frequentatori</i>	25,00	500,00	50,00	
13				25,00	
14 da lettera "A" a "P"	<i>Norme per tutela ambiente, attrezzature e arredi</i>			100,00	<i>Pagamento dei danni e ripristino dei luoghi</i>
15 da lettera "A" a "C"		25,00	500,00	50,00	<i>Pagamento dei danni e ripristino dei luoghi</i>
16				100,00	<i>Bonifica e ripristino dei luoghi</i>
17				100,00	
18 – 19	<i>Attività particolari</i>			500,00	
20 – 21	<i>Circolazione dei veicoli</i>	25,00	500,00	50,00	
23	<i>Circolazione degli animali</i>	25,00	500,00	50,00	
24	<i>Disposizioni generali per Parchi e giardini pubblici</i>			500,00	
25	<i>Disposizioni generali per Aree gioco bambini</i>			100,00	<i>Ripristino dei luoghi</i>

Ferme restando:

- A) Le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- B) Il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- C) L'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

ALLEGATO “A”

- 1) Piazza della Repubblica: giardini pubblici “P. Fucci”
- 2) Piazza della Repubblica-Viale E.Monaci: Giardini “Monumento dei Caduti”
- 3) Piazza della Repubblica-Via del Giardino: giardino “Della Memoria”
- 4) Viale della Stazione: parco “Giardini di Papacqua”
- 5) Via delle Bandite-Via A. Grandi: parco “Tirabaci”
- 6) Via Giovanni XXIII°: parco “La Bastia”
- 7) Via E. Monaci: giardino “Ferro di cavallo”
- 8) Via E. Monaci- Via del Bottile: giardino
- 9) Via A. De Gasperi: parco attrezzato “La Mandria”
- 10) Via A. Capaccini: parco “Castello”
- 11) Piazza D. Patrizi: giardino “Selvarella”
- 12) Via B. Buozzi: giardino
- 13) Frazione S. Eutizio: parco – area attrezzata
- 14) Frazione Chia: parco – area attrezzata